

D.P.R. 22/12/1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi [Testo post riforma 2004]

Publicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.

Art. 69. Premi vincite ed indennità [Testo post riforma 2004] (451)

1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 67 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. (452)

1-bis. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta. (453)

2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla *lettera m) del comma 1 dell'articolo 67* non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. (454)

(451) Per la **disciplina applicabile fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2003**, vedi *art. 83, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917* [Testo ante riforma 2004].

(452) Comma così sostituito dall' *art. 6, comma 1, L. 7 luglio 2016, n. 122* , che ha sostituito l'originario comma 1 con gli attuali commi 1 e 1-bis.

(453) Comma inserito dall' *art. 6, comma 1, L. 7 luglio 2016, n. 122* , che ha sostituito l'originario comma 1 con gli attuali commi 1 e 1-bis.

(454) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 367, lett. a) e b), L. 27 dicembre 2017, n. 205* , a decorrere dal 1° gennaio 2018.